



COMUNE DI LANUVIO

Provincia di Roma



Part.Iva 01117281004

Cod.Fisc. 02784710580

Tel. 06/937891

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 91 DEL 28/12/1998
INTEGRATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N° 2 DEL 26/01/2001 e n.2 DEL
06/02/2008

INDICE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

	Pag.
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento	4

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Art. 3 Sottoscrizione delle dichiarazioni	4
Art. 4 Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.....	5

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 5 Modalità di riscossione dei tributi comunali.....	5
Art. 5 bis Compensazione tra crediti e debiti da tributi comunali.....	5
Art. 6 Termini di pagamento dei tributi comunali.....	6
Art. 7 Pagamento dell'I.C.I. dovuta da parte di più contitolari.....	6
Art. 8 Forme di riscossione coattiva.....	6
Art. 8 bis Contenzioso Tributario.....	7

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 9 Rinvio alle leggi dello Stato.....	7
Art. 10 Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'I.C.I.	8
Art. 11 Potenziamento dell'azione di controllo in materia di I.C.I.....	8
Art. 12 Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di I.C.I.	9
Art. 13 Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di I.C.I.....	9

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

Art. 14 Sanzioni.....	9
-----------------------	---

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15 Accertamento con adesione.....	10
Art. 16 Avvio del procedimento su iniziativa del Comune.	10
Art. 17 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente.....	10
Art. 18 Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.....	11
Art. 19 Adempimenti successivi.....	11
Art. 20 Perfezionamento della definizione.....	11

Art. 21 Conciliazione giudiziale.....	12
---------------------------------------	----

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Art. 22 Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi	12
Art.23 Disposizioni per agevolare il ravvedimento.....	13

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Art. 23 bis Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi.....	13
Art.24 Interessi per ritardato pagamento dei tributi.....	13
Art.25 Interessi per mancato pagamento di sanzioni.....	13
Art. 26 Interessi per ritardato rimborso.....	13

TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Art. 27 Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela.....	14
Art. 28 Circostanze non ostative all'annullamento.....	14
Art. 29 Procedimento.....	14

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Rapporti esauriti.....	15
Art. 31 Crediti di modesta entità.....	15
Art. 32 Entrata in vigore.....	15

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. ... adottata il.....,devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.¹

¹ Art. 8, comma 3, D.P.R. 600/1972

Articolo 4

*Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili*

Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. ... adottata il, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.²

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 5

Modalità di riscossione dei tributi comunali

Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge 388 del 2000, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

- a) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- b) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- c) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale

E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e c) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Articolo 5 bis

Compensazione tra crediti e debiti da tributi comunali

A norma dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il contribuente può richiedere, all'atto della presentazione dell'istanza del rimborso relativa a tributi locali, che il credito vantato sia compensato con propri debiti da tributi locali non iscritti a ruolo;

Nell'istanza di rimborso con compensazione il contribuente deve indicare, tra l'altro, il tributo e l'annualità per il quale è maturato il credito portato in compensazione nonché il tributo e l'annualità su cui effettuare la richiesta di compensazione.

Accolta l'istanza di rimborso, l'Ufficio, con lo stesso provvedimento, autorizza la compensazione.

² Art. 10. D.Lgs. 504/92; art. 59 D.Lgs. 446/97

Non si fa luogo a compensazione per le somme iscritte a ruolo.

Articolo 6

Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Per i debiti di natura tributaria³, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni,
 - Ammontare del debito superiore a € 516,46,
 - Durata massima 24 mesi,
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per quelli legali,
 - Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in una unica soluzione.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a, € 129,11.
5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 5.164,57, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

Articolo 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.⁴

Articolo 8

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 28.1.1998, n.43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

³ Art. 7. d.lgs. 46/99

⁴ Art. 59, D,Lgs. 446/97

3. E' attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett.B) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 8 bis

Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco⁵, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune, l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore, comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che. Pertanto, subentrerà al Comune nel giudizio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 9

Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

2. Su tutti gli avvisi di accertamento dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“ Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla commissione tributaria provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n..... del..... può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'ufficio.

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

⁵ art. 50 del D.Lgs 267/2000

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'adesione"

Articolo 10

Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale riferendone successivamente al Consiglio Comunale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuato secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di accertamento per omesso versamento ICI, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art. 13 del presente regolamento.⁶

Articolo 11

Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziare congrue cifre:
 - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.
2. Per gli esercizi 1999 e 2000 compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:
 - a) per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie.
 - b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.
3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale,
4. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.
5. A decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse, e l'esecuzione forzata sarà espletata direttamente dai funzionari responsabili dell'applicazione del tributo.⁷

⁶ Art. 11, D.Lgs. 504/92, Art. 59, D.Lgs. 446/97; Art. 3, comma 57, L.662/96; Art. 13, D.Lgs. 472/97

Articolo 12

Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. la Giunta comunale determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base anche ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.⁸

Articolo 13

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio ed in rettifica delle comunicazioni infedeli, incomplete e inesatte e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.⁹

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

Articolo 14

Sanzioni

Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471-472-473 del 23.12.97, sono graduate con delibera di Giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

⁷ Art. 59, D.Lgs. 446/97; Art. 3, comma 57, L.662/96

⁸ Art. 16, D.Lgs. 504/92; Art. 59, D.Lgs. 446/97

⁹ Art. 11, D.Lgs.504/92; Art. 59, D.Lgs. 446/97

Articolo 15

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.¹⁰

Articolo 16

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con adesione, l'ufficio tributi invia un invito al contribuente, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.¹¹

Articolo 17

Avvio del procedimento su iniziativa dei contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 16, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a presentarsi. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.¹²

Articolo 18

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

¹⁰ Art. 1, D.Lgs. 218/97

¹¹ Art. 5, D.Lgs.218/97

¹² Art. 6, D.Lgs. 218/97

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 16, o dell'art. 17, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.¹³

Articolo 19

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 18, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.¹⁴

Articolo 20

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 19, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 18. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo integrale, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.¹⁵

Articolo 21

Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

¹³ Artt. 5 e 7, D.Lgs. 218/97

¹⁴ Art. 8, D.Lgs. 218/97

¹⁵ Art. 9, D.Lgs. 218/97

2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempla espressamente il divieto di conciliare.¹⁶

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 22

Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

Al fine di semplificare l'attività dell'accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
- b) di un ottavo della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati.

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro, dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.¹⁷

Articolo 23

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.¹⁸

TITOLO VIII

¹⁶ Art. 48. D.Lgs. 546/92

¹⁷ Art. 50, L.449/97

¹⁸ Art.13, D.Lgs.472/97

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 23 bis

Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi

Gli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi di propria spettanza sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Articolo 24

Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi nella misura legale.¹⁹

Articolo 25

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.²⁰

Articolo 26

Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 24 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.²¹

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Articolo 27

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

¹⁹ Art. 17, L.146/98

²⁰ Art. 2, D.Lgs. 472/97

²¹ Art. 2, D.Lgs. 472/97

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazione, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.²²

Articolo 28

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato²³

Articolo 29

Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati, sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma di legge.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della

²² Art.2, D.M. 37/97

²³ Circ. Min. Finanze 5 agosto 1998 n. 198/S

norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art.24, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Articolo 31

Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi se l'importo è inferiore a L. 20.000.

Articolo 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.